CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI MANUTENTIVI
Servizio Mobilità Urbana – ATM – Autoparco

E

A.T.M. S.P.A.

PER

l'affidamento "*in house providing*" del servizio di trasporto pubblico locale urbano e servizi accessori nella Città di Messina

CIG: B6E75A00D9

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di luglio con la presente scrittura privata

tra

Comune di Messina rappresentato dal Dirigente del Dipartimento Servizi Manutentivi, ing. Pietro Certo, nominato con Decreto sindacale n. 8 del 02.01.2025, istituzionalmente competente a sottoscrivere il presente atto, quale Ente affidante, (di seguito, per brevità, anche solo "Comune" o "Ente affidante")

e

Azienda Trasporti Messina S.p.A. spa con sede legale in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 336 P. I.V.A. e C. F. 03573940834, iscritta al Registro della CCIAA n. ME-246800, in qualità di gestore delle autolinee di trasporto pubblico locale, legalmente rappresentata dal Presidente del C.d.A., Dott.ssa Carla Grillo autorizzata dal CdA nell'assemblea del 10.07.2025 alla stipula del presente contratto di servizio (di seguito, per brevità, anche solo "ATM" o "Impresa Affidataria (IA)"

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

PREMESSO

1. Che il d.lgs. 422/1997 ha conferito alle regioni tutti i compiti e le funzioni relative al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale e che lo stesso d.lgs. (art. 5 e ss.) ha previsto che le regioni conferiscano alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
2. Che la Regione Sicilia è una regione autonoma a Statuto speciale;
3. Che la Regione Sicilia con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "*Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie*", ha introdotto disposizioni dedicate al trasporto pubblico all'art. 27, comma 6;
4. Che l'art. 3 bis del d.l. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) ha previsto che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale;
5. Che il contesto normativo dell'affidamento del TPL e dei servizi accessori a livello comunitario, nazionale e regionale è attualmente definito dai seguenti provvedimenti:
 a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m. e i. recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";
 b) Legge Regionale n. 19/2005;
 c) Legge Regionale n. 13/2019;
 d) Regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370 "relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia"
 e) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 461, con la quale si fissano le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;

f) Legge 23 luglio 2009, n. 99 che all'art. 61 prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale "possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2. 4. 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007";
g) D.lgs. 201/2022 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

h) Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
i) D. M. n. 157 del 28 marzo 2018 recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione;
j) Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 modificato dall'art. 21 bis della Legge n. 136 del 17/12/2018 di conversione del Decreto-Legge n. 119 del 23/10/2018, art. 27 recante "Misure sul trasporto pubblico locale" ed art. 48 recante "Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale";
k) Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
l) Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 28 novembre 2019, n. 154 recante "Atto di regolazione recante la "Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica";
m) Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 49/2023, recante "Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019";

6. Che il Comune di Messina è titolare dei poteri di gestione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi di sosta, rimozione e altri servizi accessori insistenti nel proprio territorio geografico;
7. Che in data 8 novembre 2022 è stato pubblicato in GUUE l'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento CE 1370/2007, con il quale l'amministrazione ha comunicato l'intendimento di procedere all'affidamento in house dei servizi di TPL urbano e degli altri servizi accessori nella Città di Messina;
8. Con D.G.C. del 30 dicembre 2022, n. 522, la Giunta comunale ha avviato il procedimento per l'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario preliminare alla valutazione di un affidamento *in house providing* dei servizi di TPL, della sosta, della rimozione dei veicoli, della gestione integrale delle ZTL cittadine e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle fermate autobus/tram, inclusa la relativa segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito della città di Messina;
9. Che in data 27 ottobre 2023 è stato pubblicato in GUUE l'avviso di rettifica dell'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento CE 1370/2007 di cui al punto 7;
10. Che ATM S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, il cui socio unico è il Comune di Messina, sottoposta a "controllo analogo" dell'amministrazione comunale. In

particolare, l'art. 23 dello statuto, rubricato "*Esercizio del controllo analogo*", attribuisce all'unico socio pubblico un potere di controllo, di indirizzo e determinazione delle decisioni più importanti, superiore a quelli previsti dal diritto comune per i soci di controllo, attraverso un penetrante potere autorizzativo preliminare sulle decisioni strategiche da assumersi da parte dell'organo amministrativo. Essa inoltre esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia e tale vincolo è espressamente sancito all'art. 3 dello Statuto;

11. Che le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, e del relativo Allegato, assicurando la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l'adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
12. Al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, è stato definito un Piano Economico Finanziario simulato (per brevità nel prosieguo "PEFs"), adottato in conformità dell'Annesso 5 alla Delibera ART n. 154/2019 per quel che concerne la parte dedicata ai servizi di TPL;
13. In data 09.11.2023 prot. n. 311938, il Comune di Messina ha trasmesso all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la Relazione di Affidamento (RdA) prevista dalla Delibera ART n. 154/2019 e, successivamente alla richiesta di integrazioni e chiarimenti pervenuta dall'Autorità con nota acquisita al prot. del Comune n. 355204 del 13.12.2023, ha reso le richieste integrazioni ed aggiornato la RdA e la documentazione dell'affidamento con la trasmissione prot. n. 81610 del 19.02.2024;
14. In data 04.04.2024, con nota acquisita al prot. n. 130299, l'ART ha reso le proprie osservazioni alla RdA e il Comune ha conseguentemente modificato la RdA;
15. In data 19.12.2024 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 663 approvando il presente schema di contratto, oltre che la RdA e i relativi allegati, dando mandato al Dipartimento Servizi Manutentivi di trasmettere la stessa al Consiglio Comunale per le deliberazioni di propria competenza;
16. In data 10.04.2025 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 77 disponendo l'affidamento dei servizi in house ed approvando il presente schema di contratto, oltre che la RdA e i relativi allegati, dando mandato alla Dipartimento Servizi Manutentivi di procedere alla sottoscrizione del contratto e di procedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza richiesti dalla normativa vigente;
17. In data 13.05.2025 la RdA e il presente schema di contratto, completo di allegati, approvati con la superiore Deliberazione del Consiglio Comunale, sono stati inviati ad ART, prima della relativa pubblicazione;
18. In data 19.05.2025 il Comune ha provveduto a trasmettere all'ANAC la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 10.04.2025 ed il presente schema di contratto per la pubblicazione di competenza e, contestualmente, a pubblicarli sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. 201/2022;
19. Con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 10.07.2025, ATM Spa ha approvato la sottoscrizione del presente Contratto di Servizio relativo all'affidamento del servizio di TPL urbano e degli altri servizi accessori decorrente dal 1° agosto 2025 sino al 31 luglio 2035 autorizzando il Presidente e legale rappresentante alla relativa sottoscrizione;
20. Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo "Atto" o "Contratto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento *in house providing* per il periodo 2025 - 2034;

21. ATM si impegna a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile previsti dal quadro normativo e regolatorio vigente;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

SEZIONE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1-bis – Struttura del Contratto

1. Il presente Contratto è strutturato in sei distinte sezioni, articolate come segue:

SEZIONE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse e allegati

Art. 1-bis – Struttura del Contratto

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 – Durata, proroga ed effetti

SEZIONE SECONDA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL

Art. 4 – Programma di Esercizio

Art. 5 – Flessibilità dell'offerta commerciale

Art. 6 – Modifiche dei servizi

Art. 7 – Infrastruttura, parco mezzi, beni essenziali e manutenzione

Art. 8 – Rendicontazione dei servizi

SEZIONE SECONDA-*bis*: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI

Art. 9 – Espletamento dei servizi accessori

Art. 10 – Modalità di erogazione dei servizi accessori

Art. 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario per i servizi accessori

SEZIONE TERZA: CONTENUTI ECONOMICI

Art. 12 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora per l'espletamento dei servizi di TPL

Art. 13 – Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs

Art. 14 – Obblighi dell'affidatario alla scadenza del contratto

Art. 15 – Valorizzazione commerciale

SEZIONE QUARTA: TARIFFE E QUALITÀ

Art. 16 – Politica tariffaria

Art. 17 – Politica della qualità dei servizi

Art. 18 – Condizioni minime di qualità dei servizi (CMQ)

Art. 19 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio

Art. 20 – Politica investimenti

SEZIONE QUINTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 21 – Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficienza ed efficacia

Art. 22 – Penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime – Premi per incremento della *customer satisfaction*

SEZIONE SESTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 – Comitato Tecnico di Gestione del Contratto
Art. 24 – Trasparenza e Riservatezza
Art. 25 – Obblighi di informazione
Art. 26 – Clausola Fiscale
Art. 27 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento
Art. 28 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità
Art. 29 – Controversie tra le Parti
Art. 30 – Gestione del personale
Art. 31 – Codici etici
Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973
Art. 33 – Tutela dei dati personali
Art. 34 – Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
Art. 35 – Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD
Art. 36 – Norme fiscali e Spese contrattuali
Art. 37 – Altre disposizioni
Articolo 38 – Disposizioni finali
2. Il presente Contratto contiene altresì gli "**Allegati**" che costituiscono parte integrante del Contratto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune di Messina affida a ATM, che accetta, la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, individuati nel Programma di Esercizio di cui all'**Allegato 1** (Pde) e secondo le condizioni minime di qualità (CMQ) fissate e di cui **all'Allegato 2**, nonché degli altri servizi accessori come descritti nel presente Contratto, secondo le previsioni di cui alla Sezione 2 e 2-bis del presente contratto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati in regime di esclusiva, limitatamente alla rete urbana oggetto di affidamento, al fine di garantire gli effetti di rete nell'ambito dell'affidamento e l'equilibrio economico della gestione e fatta salva l'applicazione dell'art. 4*bis* D.L. n. 78/2009.
3. Il Comune corrisponderà a ATM – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 – un corrispettivo indicato nell'Allegato 9 Piano Economico Finanziario Simulato (PEFs), il cui ammontare è finalizzato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico, secondo i limiti e le previsioni dell'Allegato al Regolamento n. 1370/2007 e delle altre disposizioni di settore che consente il raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto, ivi compreso il riconoscimento della remunerazione del capitale investito - tenuto conto dei rischi allocati al gestore secondo la Matrice di cui all'**Allegato 3** - individuata in conformità alle disposizioni in materia di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico e delle misure di regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
4. La copertura economica dei predetti corrispettivi è garantita dalle risorse trasferite dalla Regione siciliana nonché dai fondi derivanti dal bilancio del Comune di Messina.
5. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi deve intendersi non comprensivo dei ricavi (traffico/mercato) derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, né delle agevolazioni tariffarie.
6. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, così come i ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale dei beni funzionali al TPL, sono di competenza di ATM e concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico.

7. Concorrono altresì alla determinazione dell'equilibrio economico, nella misura risultante dal PEFs allegato, i ricavi provenienti dal servizio di gestione dei parcheggi di scambio, della sosta tariffata su strada e della rimozione veicoli, in quanto complementari al TPL ed affidati *in house* alla medesima ATM per la medesima durata del presente contratto.

Art. 3 – Durata, proroga ed effetti

1. Il presente Contratto avrà una durata di 10 anni, a decorrere dal 1° agosto 2025 e fatta salva la possibilità di proroga nei modi e al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge vigente, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, par. 4 del Regolamento n. 1370/2007.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, ATM è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità dei servizi pattuiti alle medesime condizioni dell'ultimo esercizio e nel rispetto dei medesimi standard quantomeno per un periodo di un anno. Qualora la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale dovesse protrarsi per oltre un anno dalla scadenza del Contratto, le parti concorderanno e ridefiniranno i necessari adeguamenti in conformità alla normativa vigente e nel rispetto del citato Allegato al Regolamento n. 1370/2007.

SEZIONE SECONDA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL

Art. 4 – Programma di Esercizio

1. ATM è tenuta a svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo il programma di esercizio di cui all'**Allegato 1** (**Pde**), nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all'**Allegato 2** (CMQ).
2. La quantità dei servizi di trasporto di cui al presente contratto è descritta nella tabella riportata in basso ed è pari, per il primo anno, a oltre **6,55 milioni di Km/anno**, di cui circa 6,1 milioni di Km afferenti a servizi su gomma e i residui su rotaia.
 In applicazione dell'articolo 4-bis del DL n. 78/2009, un'ulteriore quota del servizio, pari al 10% della produzione prevista per il 2025, verrà affidata tramite procedura ad evidenza pubblica. All'esito della gara verrà stipulato un contratto di servizio di tipo *gross cost* tra Comune di Messina e il soggetto aggiudicatario, al quale verrà affidata una quota dei servizi autolinee pari a 610.000 km annui. Di seguito la tabella riassuntiva del perimetro del contratto di servizio (valori espressi in milioni di km):

PERIMETRO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Percorrenze autolinee	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Percorrenze tram	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Percorrenze totali ATM	6,55	6,55	6,56	6,56	6,72	6,72	6,90	6,90	6,90	6,90
PERIMETRO EX ART. 4-BIS D.L. 78/2009										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Percorrenze autolinee		0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

3. Considerata la vetustà della linea tranviaria e delle vetture, la quantità dei servizi su rotaia, in caso di fermo tecnico, potrà essere effettuata con servizi sostituitivi e/o con maggiori quantità di servizi su gomma; in tal caso al gestore saranno riconosciuti, nell'ambito della procedura descritta all'art. 13, tutti i costi effettivamente sostenuti ricomprendenti sia i costi fissi che quelli variabili non comprimibili.
4. La produzione di cui al Pde può essere rideterminata dall'ente affidante annualmente, o in corso d'annualità, a parità di corrispettivo, entro il limite del +/- 3% della produzione complessiva annua per esigenze di interesse pubblico, interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio e delle linee, servizi sperimentali, ovvero per causa di forza maggiore. Laddove tale rimodulazione, seppure nei limiti sopra fissati, comporti l'impiego di maggiori fattori produttivi (n. autobus impiegati e/o n. turni di servizio) delle modifiche si tiene conto in sede di confronto di cui al successivo art. 13 ("variazioni del corrispettivo e rimodulazione PEF").
5. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte del gestore, l'ente affidante potrà sostituirsi, senza formalità, all'affidatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute e i danni subiti e contestuale sospensione del corrispettivo contrattuale.
6. ATM, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi nel rispetto delle previsioni di legge – di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

Art. 5 – Flessibilità dell'offerta commerciale

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 comma 4, le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda possono essere richieste sia dell'ente affidante sia dal gestore, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati dalle previsioni della Parte Terza del presente contratto.
3. Le modifiche al programma di esercizio potranno anche tradursi nella conversione di servizi tradizionali a minore frequentazione in servizi flessibili di tipo Demand Responsive Transport DRT. A tal fine, ATM effettua un monitoraggio annuale delle frequentazioni dei singoli servizi al fine fornire i dati necessari al Comune di Messina per effettuare le modifiche di cui al presente comma.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, ATM è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e all'amministrazione, nel rispetto delle condizioni minime di qualità e dei diritti dei passeggeri.

Art. 6 – Modifiche non programmate dei servizi

1. L'esecuzione del servizio non può essere né sospesa né interrotta dal gestore, salvo per cause di forza maggiore e/o provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali casi, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative e ATM è tenuta a fornire idonea comunicazione all'utenza e ad adottare ogni iniziativa utile al fine di limitare il pregiudizio per l'utenza.
2. Il gestore potrà sospendere l'esecuzione del servizio tramviario, in tutto o in parte, in considerazione dell'avvio dei lavori di riqualificazione, manutenzione ed ammodernamento della sede tranviaria e fino alla loro ultimazione; in tal caso, allo stesso saranno riconosciuti, nell'ambito

della procedura descritta all'art. 13, tutti i costi effettivamente sostenuti ricomprendenti sia i costi fissi che quelli variabili non comprimibili.

3. Le eventuali variazioni non programmate del servizio – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, indisponibilità della rete stradale, cause di sospensione del servizio disposte dalle Autorità, nonché da cause imputabili al Gestore – genereranno effetti economico-finanziari, in sede di Conto Economico Regolatorio (CER) e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al successivo articolo 13.
4. Qualora le variazioni di produzione rispetto al servizio programmato siano dovute a cause imputabili al gestore, in coerenza con quanto previsto nella Matrice dei Rischi (**Allegato 3**), le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente contratto.
5. In caso di sciopero, il gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. ATM garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione all'amministrazione e alla clientela.
6. ATM, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia l'ente affidante.

Art. 7 – Infrastrutture, materiale rotabile e manutenzione

1. ATM si obbliga ad effettuare i servizi di cui al presente Contratto da esercirsi su rete tramviaria, mediante l'utilizzo dei mezzi, delle infrastrutture e degli immobili messi a disposizione dal Comune di Messina mediante comodato d'uso gratuito e individuati nell'**Allegato 4**;
2. ATM si impegna ad eseguire i servizi di cui al presente Contratto da esercirsi in modalità automobilistica mediante l'utilizzo del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui **all'Allegato 5**.
3. ATM è tenuta a garantire in relazione ai mezzi, alle infrastrutture, agli immobili ed agli impianti del presente Contratto la stipula di polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;
4. ATM, nel rispetto delle normative vigenti e per quanto di sua competenza, si impegna a garantire il buon funzionamento del materiale rotabile e a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi. In particolare, ATM garantisce:
 - la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente;
 - l'applicazione al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Atto del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - il pagamento delle tasse di proprietà dei mezzi in comodato d'uso gratuito;
 - la manutenzione ordinaria per tutti i veicoli e le infrastrutture, la straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile automobilistico e la rispondenza alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
 - la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura tramviaria e degli impianti ad essa connessi;
 - la manutenzione dei sistemi di vendita e commercializzazione e delle emettitrici automatiche;
 - la manutenzione delle paline e delle pensiline sulla rete dei servizi affidati;

- le attività amministrative, finanziarie, commerciali e tecnologiche a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio;
- l'informazione all'utenza nei termini previsti dal presente contratto;
- il livello ottimale delle condizioni di sicurezza.

5. ATM si impegna a comunicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la composizione del parco rotabile al 31 dicembre dell'anno precedente (targa, marca, modello, tipo di alimentazione, classe di emissione, posti, ecc…).
6. Per quel che concerne gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete tramviaria gli stessi verranno concordati tra le parti previo reperimento della relativa provvista economica; è facoltà del Comune di individuare ATM quale soggetto attuatore degli interventi;
7. Rimane a carico del Comune proprietario la manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione con i relativi impianti tecnologici, così come rimane a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli impianti fissi con i relativi impianti tecnologici, i cui costi saranno comunicarti da ATM al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di consentirne l'inserimento nella programmazione finanziaria e di bilancio dell'anno successivo;
8. Nessun canone e/o tributo sarà dovuto da ATM al Comune per la pubblicità sui mezzi (interna ed esterna), sulle paline e pensiline di fermata, all'interno ed esterno degli immobili e i relativi ricavi andranno a concorrere all'equilibrio economico finanziario del gestore.

Art. 8 – Rendicontazione dei servizi

1. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato, che sia tale da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività d'intervento, ATM si impegna a presentare, con le cadenze temporali previsti dal successivo comma, la seguente documentazione in formato elettronico:
 a. **Rapporto trimestrale**, relativo all'ultimo trimestre di riferimento, volto a rappresentare la situazione organizzativa, economica e finanziaria della Società, in termini di:
 - andamento del servizio (indicatori utilizzati per il monitoraggio del servizio, con grafici, produttività, disponibilità materiale rotabile, percorrenze realizzate);
 - andamento degli investimenti di propria competenza secondo quanto specificato all'art. 18;
 - velocità commerciale;
 - ricavi da traffico, e relativo coefficiente di copertura dei costi (*coverage ratio*).
 - Frequentazione del servizio per linea;
 b. **Rapporto mensile** sull'esercizio, che riporti, per ciascun servizio, lo scostamento, positivo o negativo, tra il servizio effettuato e quello previsto nel Programma di Esercizio, in termini numerici e percentuali, con riferimento al numero di corse e di percorrenze, classificati quantomeno per le seguenti tipologia di causa e fatta salva eventuale ulteriore specifica:
 - indisponibilità infrastruttura;
 - mancanza/indisponibilità di personale o di materiale rotabile;
 - per guasti o per incidenti ai mezzi in linea;
 - sciopero;
 - altre motivazioni.
 c. **Rapporto mensile sugli standard del servizio** di cui al presento Atto, in particolare in materia di disponibilità di posti offerti, di regolarità e puntualità, redatto in maniera dettagliata,

a livello giornaliero per gli standard di affidabilità, riportante le soppressioni e la tipologia di causa e le corse interessate.

2. I rapporti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'amministrazione nei seguenti termini:
 - il rapporto gestionale, di cui al comma 1 - lett. a), entro i due mesi successivi al periodo di riferimento, ad eccezione di quello riferito all'ultimo trimestre per il quale si fa riferimento al rendiconto;
 - i rapporti - mensili, di cui al comma 1, lettere b), entro il mese successivo a quello di riferimento;
 - il rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al comma 1 - lettera c), entro il mese successivo a quello di riferimento.

 Fermo restando il rispetto dei termini di cui sopra, potranno essere condivise tra le Parti diverse e più funzionali modalità di trasmissione dei predetti rapporti.
3. La rendicontazione dei dati è basata sui dati provenienti dal sistema AVM e dal sistema conta passeggeri relativamente alla frequentazione del servizio; finché tali sistemi non saranno implementati da parte della Società ed in ogni caso di temporanea indisponibilità tecnica dei dati del sistema, è ammessa la rilevazione manuale e/o a campione.
4. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 22.

SEZIONE SECONDA-*bis*: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI

Art. 9 – Espletamento dei servizi accessori

1. Il Comune di Messina al fine di regolamentare la regolare erogazione dei servizi attinenti alla **sosta a pagamento** concede al ATM:
 - Gli spazi di suolo pubblico (sosta a raso) meglio individuati nell'**Allegato 6**;
 - Gli spazi di sosta disponibile nei parcheggi di interscambio con tipologia a raso meglio individuati nell'**Allegato 6**;
 - Gli spazi di sosta disponibile nei parcheggi di interscambio con tipologia in elevazione meglio individuati nell'**Allegato 6**;
 - Gli spazi di sosta disponibile nei parcheggi di interscambio con tipologia sotterranea meglio individuati nell'**Allegato 6**.

2. Il presente Contratto disciplina anche l'affidamento del **servizio di rimozione** dei veicoli.

Il servizio, in particolare, ha ad oggetto:

- La rimozione dei veicoli al ricorrere delle violazioni del D.Lgs. 285/1992, nonché nelle altre ipotesi ammesse dalla legislazione vigente;
- La custodia dei veicoli all'interno dei depositi individuati all'**Allegato 7**;
- La restituzione dei veicoli oggetto di rimozione;
- Altre attività accessorie connesse alle precedenti.

3. Da ultimo, il presente Contratto regola l'affidamento della **gestione integrale delle ZTL** individuate all'**Allegato 8** cittadine e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle fermate autobus/tram, inclusa la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Il servizio riguarda anche il rilascio, rinnovo, controllo dei permessi per l'accesso e la sosta in ZTL e quant'altro necessario.

Art. 10 – Modalità di erogazione dei servizi accessori

1. ATM assume la gestione dei servizi e attività accessorie ad essa affidate. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte di ATM in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal presente contratto.

2. In relazione al **servizio di sosta**, i posti auto effettivi sono quelli rilevabili dagli allegati del presente contratto e saranno rideterminati con un verbale sottoscritto dalle parti ogni qualvolta si apportino modifiche del numero e/o delle strutture delle aree sosta esistenti.

3. Il Comune di Messina si riserva di concedere, con successivi provvedimenti integrativi, ulteriori aree e/o struttura da destinarsi al servizio di sosta a pagamento, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi al presente contratto. Tali successive concessioni potranno anche rivestire carattere temporaneo, in occasione del verificarsi di eventi, manifestazioni e/o particolari esigenze che l'Amministrazione Comunale dovesse rappresentare.

4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, in ogni tempo o con preavviso minimo di giorni 5 (cinque) lavorativi tramite comunicazione alla Società a mezzo PEC, le aree, strade, piazze e parcheggi in struttura destinati alla sosta per esigenze connesse alle consultazioni elettorali, per manifestazioni politiche, religiose, culturali ed in generale a carattere pubblico ivi compreso il mercato comunale, ovvero per occupazione temporanea da parte di terzi autorizzati, quali, ad esempio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori stradali o fognari, illuminazione pubblica, alberature, lavori sulle reti dei servizi pubblici, limitando la sospensione dell'esercizio dei parcheggi al tempo strettamente necessario, senza che la Società possa richiedere o pretendere indennizzo di sorta, nel limite del 5% degli stalli complessivamente affidati in gestione alla Società e computati al giorno di inizio dell'occupazione e per un tempo non superiore a 60 giorni per ogni occupazione.

5. ATM è altresì tenuta a:

- svolgere la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente relativa alle aree di sosta su strada a pagamento (strisce blu);
- applicare le tariffe di sosta deliberate dal Comune di Messina e le relative agevolazioni;
- curare, gestire e realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada per le eventuali aree/stalli di sosta di nuova istituzione;
- a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri adibiti al pagamento della sosta da parte degli utenti e della strumentazione correlata;
- all'acquisto ed installazione di nuovi parcometri come previsto nel piano investimenti di cui al PEFs di cui all'**Allegato 9** e secondo le tempistiche previste;
- a gestire il pagamento della sosta da parte degli utenti mediante i parcometri anzidetti, l'app ed il sito internet, oltre che attraverso le rivendite fisiche;
- a fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta (titoli, abbonamenti etc.);
- a provvedere, tramite i propri uffici, alla gestione (rilascio, rinnovo, controllo etc.) dei permessi per l'accesso e la sosta in ZTL per residenti e riservati ai disabili sotto il coordinamento del Comune.

6. In relazione al **servizio di rimozione** veicoli, ATM è tenuta a svolgere le attività di cui al comma 1 mediante impiego di cinque carroattrezzi aventi le caratteristiche e i requisiti di cui all'art. 12 del D.P.R. 495/1992. I carroattrezzi saranno messi a disposizione da parte del Comune che li fornirà ad ATM in comodato d'uso gratuito, oltre ai quattro acquistati da ATM inseriti nel piano investimenti di cui al PEFs di cui all'Allegato 9.

7. Per l'espletamento delle attività di rimozione:

- I carroattrezzi dovranno essere condotti da personale ATM in possesso di idonea patente di guida per la guida di tali mezzi;
- Il personale dovrà indossare l'apposita divisa con dettagli rifrangenti ai sensi del D.M. 9.06.1995 e portare con sé apposito tesserino di riconoscimento recante la dicitura "ATM S.p.A. – Servizio comunale di rimozione veicoli";
- ATM dovrà procurarsi e/o mantenere ogni autorizzazione e/o licenza necessarie per l'espletamento di tutte le attività connesse al servizio;
- ATM dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le ipotesi di danneggiamento nell'ambito dell'espletamento dell'attività, tenendo indenne il Comune da responsabilità in caso di danni commessi dai dipendenti nell'espletamento dell'attività;
- ATM dovrà gestire l'attività di rimozione coatta dei veicoli in seconda fila o dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta ove necessario, in conformità alle previsioni previste dal Codice della Strada;

8. In relazione ai servizi di **gestione delle ZTL** e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle fermate autobus/tram, inclusa la relativa segnaletica orizzontale e verticale, ATM è obbligata a gestire il procedimento sanzionatorio in conformità alla normativa vigente ed applicabile;
9. ATM deve svolgere i servizi e le attività affidatele con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto degli standard operativi richiamati nella presente Sezione ed altresì indicati della Carta della qualità dei servizi.
10. ATM deve erogare i servizi nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) uguaglianza: l'attività e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
b) imparzialità: ATM si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: ATM garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) partecipazione: ATM predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Messina;
e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici e telematici a disposizione della moderna tecnologia.
11. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario per i servizi accessori

1.ATM è altresì obbligata:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse correlate ai servizi affidati nonché all'ottenimento e mantenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per i servizi accessori;
- al rispetto degli standard minimi di esecuzione e del monitoraggio e rendicontazioni delle prestazioni accessorie.

2. L'esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa da ATM per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte di ATM, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, a ATM per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di essa per le spese sostenute.
3. ATM è tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto o negli allegati.

SEZIONE TERZA: CONTENUTI ECONOMICI

Art. 12 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora per l'espletamento dei servizi di TPL

1. L'ente affidante corrisponde a ATM – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto – un corrispettivo, come risultante dal PEFs (**Allegato 9**) redatto in conformità allo schema di cui all'Annesso 5, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal D.M. n. 157/2018, il cui ammontare, unitamente ai ricavi del traffico e agli altri ricavi esposti nel PEFS, consente il raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto, ivi compreso il riconoscimento della remunerazione del capitale investito, individuata in conformità alle disposizioni in materia di compensazioni degli obblighi di servizi pubblico e delle misure di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
2. Il corrispettivo sarà revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di agosto 2026 in misura pari al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).
3. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate di pari importo che ATM fatturerà al Comune su base mensile. Il Comune liquida i predetti importi a ATM entro 30 giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate.
4. L'ente affidante ha facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni e/o ulteriori documenti entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.
5. Il calcolo dei premi correlati all'incremento della *customer satisfaction*, nonché delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni correlate al rispetto delle condizioni minime di qualità ed al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base delle performance registrate e sarà effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Le fatture dovranno essere emesse in regime di "split payment" (D.L. n. 50 del 24/04/2017) e riportare l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti, Art. 17 ter DPR 633/1972"; sarà comunque applicabile il regime vigente al momento dell'emissione delle fatture.
7. L'ente affidante si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti per le transazioni commerciali. Il bonifico bancario sarà eseguito sul conto corrente dedicato intestato a ATM presso BCP (Banca di Credito Peloritano) di Tyche Bank, – Agenzia: Via Oratorio San Francesco n. 2 – 98122 Messina (ME), avente le seguenti coordinate bancarie e dovrà indicare il CIG del contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi:

IBAN – Coordinate Interbancarie					
CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	84	Y	03426	16500	CC0010003315
IT84Y0342616500CC0010003315					

8. La persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Legale Rappresentante o suo delegato, Carla Grillo C.F. GRR CRL 83L59 F158I. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno disposti con specifici mandati di pagamento in favore di ATM.
9. ATM è tenuta a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati.

Art. 13 – Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto e verificare l'assenza di sovracompensazioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 1370/2007, le Parti procedono, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno, acquisito il consuntivo – anche non nella versione certificata - dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEFs) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEFs.
2. Le risultanze del CER – che andranno certificate da revisore contabile – sono trasmesse all'ente affidante entro il termine di inoltro all'Autorità di Regolazione dei Trasporti; eventuali differenze saranno conguagliate nelle tempistiche previste ai successivi commi.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato netto PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno due per cento (±2%) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 b. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia (±2%) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) (±5%), l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'**Allegato 3**, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo regolatorio con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
 c. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (±5%) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'**Allegato 3**, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 12 e modifichi il PEFs

sostituendo quindi l'allegato al Contratto. E' facoltà delle Parti concordare nell'atto aggiuntivo - con effetti sul periodo residuo di Contratto – l'assorbimento degli scostamenti già maturati nel periodo precedente.

4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEFs, sostituendo quindi l'allegato al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 a. nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
 b. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari all'interno del periodo regolatorio di riferimento di oltre il 3% (tre per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs nel medesimo periodo regolatorio;
 c. nel caso di variazioni superiori a ± 50 *basispoints* dell'indice relativo al "costo medio ponderato del capitale investito" (WACC) di cui alla Misura n. 17 della Delibera ART n. 154/2019;
 d. nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
 e. nel caso l'ente affidante definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti per il rinnovo/incremento dei mezzi in uso;
 f. nel caso di variazioni della copertura finanziaria dei servizi minimi di cui al presente contratto;
 g. nel caso di mancato avvio dei servizi da parte dell'operatore prescelto in attuazione dell'art. 4*bis* D.L. 78/2009
5. Al termine di ogni periodo regolatorio, ciascuno di durata triennale con decorrenza dalla data di avvio dell'affidamento, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEFs/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
6. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs entro 60 giorni dalla trasmissione all'ente affidante del CER dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEFs, intervenendo prioritariamente:
 a. sui fattori di produzione;
 b. sul corrispettivo;
 c. sulle tariffe;
 d. sul programma di investimenti;
 e. sul livello dei servizi.
7. Entro 30 gg dall'invio all'ente affidante del CER relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEFs. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
8. Laddove in sede di compensazione finale di tali importi si verifichi che il saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) del fatturato dell'intero

periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.

9. Laddove in sede di compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
10. Laddove, all'esito delle verifiche di cui al presente articolo, dovessero emergere degli scostamenti tali da generare il recupero di sovracompensazione, in conformità alle misure regolatorie vigenti, non è considerata sovracompensazione l'incremento di ricavi o il minor costo riconducibili a rischi allocati in capo ad ATM, che potranno essere trattenuti dal gestore a titolo di premialità nei limiti del 50%.

Art. 14 – Obblighi dell'affidatario alla scadenza del contratto

1. ATM è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili.
2. ATM è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'ente affidante i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
 a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
 b) l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
 c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio;
 d) le informazioni relative ai ricavi da traffico.

 Gli elenchi e le informazioni di cui all'elenco sopra riportato devono comprendere tutti i dati e le informazioni di cui al set informativo minimo predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. ATM si impegna in ogni caso a collaborare con l'amministrazione in caso di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 15 – Valorizzazione commerciale

1. ATM ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali e complementari allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità ivi compresa, a titolo esemplificativo, la pubblicità sui mezzi (interna ed esterna), sulle paline e pensiline di fermata, all'interno ed esterno degli immobili, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. ATM determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Contratto.
3. I proventi di tale valorizzazione dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del contratto e concorrono alla remunerazione del servizio.

SEZIONE QUARTA: TARIFFE E QUALITÀ

Art. 16 – Politica tariffaria

1. I ricavi da traffico derivanti dalla gestione dei **servizi di TPL** di cui al presente contratto spettano a ATM così come gli introiti conseguenti alle sanzioni amministrative elevate a fronte dell'accertamento di evasione tariffaria.
2. ATM è tenuta ad applicare i livelli tariffari e i titoli di viaggio in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria ed in considerazione dell'effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi, per come determinati dall'Ente Affidante e riportati nell'**Allegato 10**;
3. ATM provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti di titolo. ATM è responsabile della commercializzazione dei titoli di viaggio, anche con modalità innovative attraverso l'uso del sito web o di appositi applicativi o app per la telefonia mobile, in coerenza con gli obiettivi e le condizioni di qualità imposte in materia accessibilità commerciale. ATM è altresì responsabile della installazione dei sistemi di validazione sui bus e delle tecnologie di controllo per il monitoraggio del servizio (AVM).
4. ATM si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore.
5. In caso di adeguamenti tariffari, gli stessi avverranno in applicazione di quanto previsto dalla Misura 27 della Delibera ART n. 154/2019.
6. ATM è tenuta – dietro riconoscimento di corrispettivo – a svolgere le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo anche in riferimento ai servizi che verranno gestiti a seguito dell'aggiudicazione della procedura in attuazione di quanto previsto all'art. 4*bis* D.L. 78/2009.
7. In relazione al **servizio di sosta**, ATM applica le tariffe approvate dal Comune, con le modalità d'uso ed orari stabiliti dal Comune medesimo. Il Comune tramite apposito provvedimento potrà stabilire tariffe speciali in occasione di eventi, manifestazioni, fiere etc. I ricavi della sosta ed ogni altro ricavo connesso spettano ad ATM. Tutti i costi derivanti dal servizio (costi per l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, per la fornitura e commercializzazione di mezzi di pagamento delle tariffe di tipo prepagato, per la fornitura, installazione e manutenzione di strumenti tecnici di controllo e riscossione della tariffa per la sosta, per il personale addetto al servizio, per la realizzazione di campagne di informazione all'utenza e di dati sull'occupazione delle aree di sosta a pagamento e quant'altro occorrente per la gestione dell'intero servizio dato in concessione) sono a carico di ATM. I ricavi derivanti dall'elevazione delle sanzioni amministrative spettano ad ATM e dovranno essere utilizzati per finalità corrispondenti a quelle indicate nel comma 4 dell'art. 208 del D. lgs. 285/1992, con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Comune provvederà a rimborsare le spese sostenute da ATM per le innovazioni tecnologiche realizzate e messe in esercizio al fine di ottimizzare la gestione della sosta, per le quali ATM è sin da ora, previa specifica comunicazione preventiva indirizzata alla stessa Amministrazione comunale, autorizzata alla programmazione e realizzazione delle predette migliorie tecnologiche.
8. In relazione al **servizio di rimozione**, ATM applica le tariffe approvate dal Comune con apposito provvedimento, aggiornato annualmente. In particolare, il provvedimento individua l'importo che dovrà essere corrisposto da parte del proprietario del veicolo sottoposto a rimozione all'atto della riconsegna del veicolo medesimo. Il medesimo provvedimento individua altresì il costo dovuto per la custodia giornaliera del veicolo, da corrispondersi sempre all'atto della riconsegna del veicolo.

Art. 17 – Politica della qualità dei servizi

1. La Carta dei Servizi è il documento che sancisce principi e regole di comportamento, al fine di tutelare le esigenze dei cittadini utenti. Finalità principale della Carta dei Servizi è quella di garantire a tutti gli utenti l'erogazione dei servizi nel rispetto delle normative ambientali e di settore, di renderli consapevoli delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto e dei diritti dei passeggeri.
2. ATM si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, cercando di garantire la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti.
3. ATM elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, che faccia riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti e alle regole di comportamento degli stessi.
4. ATM si impegna a pubblicare entro il 31 maggio di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet e per l'annualità 2025 entro il 30 giugno. Per le annualità regolatorie successive al 2025, ATM si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi all'ente affidante, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, a mezzo PEC in formato pdf. Qualora l'amministrazione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e il gestore procede a pubblicarla sul proprio sito internet.
5. L'ente affidante, anche in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a consultare tutti gli "stakeholder" interessati, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni dei passeggeri e le Associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità, maggiormente rappresentative dei loro interessi e, in particolare, si impegna a riunire le Parti almeno una volta l'anno, o ogni qualvolta se ne ravvisi oggettiva necessità. ATM si impegna ad acquisire i dati necessari, nonché a fornire, nel corso e a seguito degli incontri concordati, i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi.
6. ATM, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, ed, in particolare al D.P.C.M. 30/12/1998, ("*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità*"), si impegna a sostenere, fino alla misura massima annua di euro 10.000,00 (oltre Iva), le attività - di cui alle lett. b, c , d della suddetta disposizione, a ristoro di spese per attività approvate dall'ente affidante, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso l'ente affidante ha la facoltà di destinare un ulteriore importo per finanziare progetti specifici e speciali volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti all'utenza.
7. ATM rileva, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il livello di qualità del servizio offerto percepito dall'utenza mediante indagine, effettuata per il tramite di una società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall'utenza con:
 - gli obiettivi indicati nella Carta dei servizi dell'anno di riferimento;
 - il livello di qualità percepita dall'utenza, rilevato nell'anno precedente;
 - con gli obiettivi di qualità previsti per l'anno di riferimento.
8. I costi connessi al monitoraggio della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata e percepita sono a carico di ATM, compresi i monitoraggi aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Associazioni dei Consumatori, i quali non potranno avere un costo annuo superiore ad euro 5.000,00 (oltre Iva).
9. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

10. ATM è tenuta ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni a tutela degli utenti e dei consumatori secondo le previsioni del Piano di Accesso al Dato, approvato e definito in sede di affidamento del servizio.
11. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
12. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta dei Servizi e/o del Programma di Esercizio Annuale, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'ente affidante, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 18 – Condizioni minime di qualità dei servizi (CMQ)

1. ATM si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. ATM eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'**Allegato 2**. Il rispetto delle CMQ è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata di cui all'art. 19. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati comporta l'applicazione delle penali di cui al predetto Allegato nonché di quelle espressamente disciplinate nel presente Contratto.
3. ATM assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio di cui alle CMQ.
4. ATM, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche.
5. I dati consuntivati relativi ai fattori ed indicatori di qualità saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi coerentemente alle previsioni di cui al Piano di Accesso al Dato – **Allegato 11** assunto in coerenza alle disposizioni di cui alla Delibera ART 154/2019 e delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali.

Art. 19 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio

1. ATM si impegna a conseguire, nell'arco di durata del presente contratto, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio di cui **all'Allegato 10,** individuati - in conformità a quanto previsto dalla Delibera ART 154/2019 – sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) indicati nel PEFs.
2. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili a ATM comporta l'applicazione delle penali.
3. I dati consuntivati relativi alla efficacia ed efficienza del servizio saranno resi accessibili e messi a disposizione dei terzi coerentemente alle previsioni di cui al Piano di Accesso al Dato – **Allegato 11** assunto in coerenza alle disposizioni di cui alla Delibera ART 154/2019.

Art. 20 – Politica investimenti

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e in quella di accompagnamento al PEFs.

2. ATM garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rivenienti dal corrispettivo del presente Contratto, oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali.
3. ATM s'impegna a rendicontare l'andamento degli investimenti all'Ente Affidante secondo quanto previsto all'art. 8, mediante report che tiene conto degli appositi indicatori previsti nell'ambito dell'**Allegato 10** sugli obiettivi di efficienza ed efficacia. Il mancato invio entro il termine previsto del rendiconto, così come il mancato rispetto degli obiettivi di attuazione degli investimenti per cause imputabili a ATM, comporta l'applicazione delle penali previste nel presente contratto e nel ridetto Allegato.

SEZIONE QUARTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 21 - Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficienza ed efficacia

1. La valutazione del rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) e degli obiettivi di efficienza – efficacia rispettivamente definiti nell'**Allegato 2 e nell'Allegato 10** sarà effettuata mediante:
 – Dati rilevati e certificati dal gestore, compresi i rapporti informativi di cui all'art. 8 e le indagini di customer satisfaction;
 - esito delle ispezioni e verifiche svolte dall'Ente affidante;
 - esito delle rilevazioni automatiche del sistema AVM una volta che lo stesso sarà a regime.
2. ATM illustra i risultati conseguiti all'Ente affidante in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al presente contratto. L'amministrazione ha facoltà di chiedere al gestore tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) e degli obiettivi di efficienza - efficacia ed indica le eventuali azioni di miglioramento, anche in termini di soluzioni alternative di mobilità collettiva.
3. Per l'effettuazione delle verifiche da parte dell'Ente Affidante, le Parti concordano che su tutti i mezzi è concessa la libera circolazione a dipendenti dell'amministrazione o agli Ispettori dall'amministrazione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione per motivi di servizio e opportunamente segnalati.
4. ATM effettua rilevazioni di domanda con frequenza compatibile con gli obiettivi di monitoraggio e, comunque, a cadenza trimestrale su una settimana di riferimento (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'amministrazione che utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.
5. ATM rende disponibili ogni tre mesi, entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ove disponibile, il dato economico relativo ai ricavi da traffico.
6. ATM si impegna a consentire all'ente affidante l'accesso agli atti relativi all'organizzazione aziendale, nonché agli impianti di proprietà del gestore, previa richiesta scritta da notificare via PEC (almeno tre giorni lavorativi prima della data di accesso.

Art. 22 - Penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime – Premi per incremento della *customer satisfaction*

1. Nel presente Contratto si applicano le penali nei casi di:
a. mancato rispetto delle CMQ di cui all'Allegato 2;
b. ritardo nella trasmissione delle rendicontazioni, di cui all'articolo 8;
c. mancato raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza come definito nell'Allegato 10;
d. altri casi espressamente previsti nel contratto e suoi allegati.
2. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, di efficienza ed efficacia, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare eventuali penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nei relativi Allegati.
3. Sono altresì previsti dei premi per incremento della *customer satisfaction*, come definito nell'Allegato (CMQ), gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare l'ammontare delle penali comminate per il mancato raggiungimento degli obiettivi di CMQ e/o degli ulteriori obiettivi previsti nel presente contratto.
4. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto e nei relativi allegati, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare il 10% dei corrispettivi annuali indicati nel PEFs. Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per ATM un incremento di corrispettivo.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di scongiurare il realizzarsi di eventuali disagi e danni all'utenza e, in particolare, il Comune si riserva di utilizzare i relativi importi economici per indennizzare gli abbonati per i disagi subiti, nei limiti degli importi realizzati per penalità, ovvero se impiegare le predette somme per richiedere ulteriori investimenti in tecnologie e/o finalizzate al miglioramento dei fattori di qualità.

Oltre all'applicazione delle penali previste nell'**Allegato "CMQ"** e nell'**Allegato "Obiettivi efficienza ed efficacia"** sono previste le seguenti ulteriori penali contrattuali:

a. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune della Carta per la Qualità dei servizi comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.

b. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune dell'elenco del personale e delle eventuali variazioni comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.

c. la mancata applicazione al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente contratto del CCNL, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 per mese di ritardo, e a partire dal quarto mese la penale raddoppia.

d. il mancato rispetto delle tempistiche per la trasmissione al Comune delle documentazioni di cui all'art. 13 comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo.

e. il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati consuntivi su livelli minimi di efficacia, efficienza e qualità del servizio offerto di cui al relativo allegato comporterà l'applicazione delle seguenti penali: € 100,00 da 6 a 15 gg. di ritardo; € 500,00 da 16 a 30 gg. di ritardo; € 1.000,00 oltre 30 gg. di ritardo

6. Per il mancato rispetto degli obblighi connessi al possesso e al mantenimento delle certificazioni (certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma

UNI EN ISO 9001:2015 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie); - certificazione del sistema di gestione ambientale secondo lo standard previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie); - certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001/2018 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie); - certificazione del sistema di gestione di sicurezza delle informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2013) sarà prevista una penale di € 1.000,00 per mese di ritardo.

Nel dettaglio, ATM è tenuta ad acquisire:

- la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie) e la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo lo standard previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie) entro 2 anni dall'avvio del contratto;
- la certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001/2018 per le attività della sede centrale e delle sedi periferiche (biglietterie) e la certificazione del sistema di gestione di sicurezza delle informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2013 entro 5 anni dall'avvio del contratto.

Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, l'ente affidante provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. ATM, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla amministrazione le proprie controdeduzioni via pec. L'amministrazione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal gestore.

7. Le penali previste dal presente articolo sono calcolate dal Comune in via definitiva a conclusione dell'anno di vigenza contrattuale, nell'ambito della Relazione di chiusura, e il loro importo è detratto dalla prima rata utile del corrispettivo.
8. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza il miglioramento qualitativo dei servizi oggetto di affidamento ed il ristoro di eventuali disagi e danni.

SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 – Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
 a) due rappresentanti nominati dall'ente affidante (tra cui il Presidente), scelti fra professionalità, anche esterne, di comprovata esperienza in gestione dei servizi oggetto del presente Contratto;
 b) due rappresentanti nominati dell'affidatario, scelti fra professionalità, anche esterne, di comprovata esperienza in gestione dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. Il Comitato viene nominato entro sessanta giorni dall'avvio dell'affidamento, dura in carica per l'intero triennio regolatorio, ed è rinnovabile per ogni triennio regolatorio successivo, fatte salve eventuali modifiche nella sua composizione.
3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle

penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente atto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale e modifiche ai sistemi di rendicontazione.

4. Il Comitato si intende validamente costituito e delibera con l'intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alla seduta partecipa un segretario, nominato dall'affidatario fra il proprio personale dipendente, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale e di custodirlo insieme alla documentazione inerente. Potranno altresì partecipare alle sedute, quali assistenti, il personale dipendente dell'ente affidante e dell'affidatario, secondo competenza degli argomenti trattati.
5. Le spese di gestione per il funzionamento del Comitato sono a carico dell'affidatario. I compensi dei componenti sono a carico della Parte che li nomina ivi compresi eventuali rimborsi spese, quelli del segretario verbalizzante a carico dell'affidatario.
6. Il Comitato si riunisce presso la sede dell'affidatario ordinariamente entro il mese successivo di ogni trimestre, a seguito di formale convocazione effettuata dalla presidenza. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data fissata.
7. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
 - luogo, ora di inizio e termine;
 - ordine del giorno della seduta;
 - nominativo degli intervenuti;
 - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
 - resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
8. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta e dal segretario, il quale lo trasmette all'ente affidante ed all'ente affidatario per gli adempimenti di competenza.

Art. 24 – Trasparenza e Riservatezza

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato (**Allegato 11**), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza, ATM assicura la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti:
 - il Contratto di Servizio;
 - la Carta dei Servizi;
 - i risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;

- i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente contratto.

3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, l'Ente affidante si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente contratto.

Art. 25 – Obblighi di informazione

1. Fermi gli obblighi di cui ai precedenti articoli, il gestore si impegna a fornire periodicamente informazioni strutturate su dati di traffico e risorse produttive per come eventualmente richieste dall'ente affidante e attinenti alla gestione del presente contratto.
2. Oltre alla documentazione prevista nei singoli articoli del presente Contratto, ATM si impegna a produrre, su richiesta dell'ente affidante, relazioni aggiuntive e specifiche attinenti all'attività disciplinata dal Contratto di Servizio.
3. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, il gestore si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione ed adotta i relativi schemi di contabilità regolatoria approvati da ART.
4. ATM si impegna a trasmettere all'Ente affidante tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite.
5. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione delle penali.

Art. 26 – Clausola Fiscale

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 27 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del Servizio, l'amministrazione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
 - sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
 - servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;
 - mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
 - gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo ovvero attinenti agli obblighi di servizio;

- violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica;
- ipotesi di gravi e reiterate ipotesi di scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati, attribuibili alla responsabilità dell'IA.

3. ATM può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'amministrazione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine ATM dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni.
4. L'ammontare delle penali non può eccedere il 10% del valore del corrispettivo; nel caso in cui il calcolo della somma complessiva delle penali, superi il 10% del corrispettivo annuo, l'amministrazione può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del gestore.
5. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto.
6. ATM può subaffidare a terzi, previa autorizzazione da parte dell'ente affidante, i servizi di cui al presente contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità

1. Le Parti concordano che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da ATM con la sottoscrizione del presente Contratto, ATM costituisce apposta garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari al 5% del valore annuo del corrispettivo del contratto di servizio, riducibile in base alle previsioni di legge. ATM sarà tenuta al rinnovo della cauzione per ogni annualità entro il primo mese della stessa.
2. In caso di riscossione, anche parziale, della garanzia, è fatto obbligo ad ATM della reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per ogni singola annualità rendicontata e sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione in riferimento all'ultima annualità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta.
4. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, ATM è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'ente affidante, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
5. ATM assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'amministrazione da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione dei servizi di cui al presente contratto

Art. 29 – Controversie tra le Parti

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Messina.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 30 – Gestione del personale

1. Il gestore, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Il personale viaggiante è tenuto ad indossare la divisa fornita da ATM e ad esporre il tesserino di riconoscimento.
3. Il personale impegnato in mansioni di controllo o, in generale, deputato ai contatti a vario titolo con i clienti/passeggeri, deve esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.
4. ATM si impegna ad adottare un "Codice di Comportamento" dei propri dipendenti, nonché ad intraprendere tutte le azioni ritenute opportune nei confronti dei dipendenti che abbiano assunto un comportamento inurbano o scorretto verso la clientela o causato disordini o alterchi durante l'orario di lavoro.
5. ATM si impegna a trasmettere al Comune l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento, della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato con indicazione, nel secondo caso, della data di scadenza) e delle informazioni previste dalla disciplina regolatoria applicabile in capo al gestore. ATM si impegna a comunicare, con cadenza annuale, le eventuali variazioni di personale nel mentre intervenute.
6. ATM si impegna ad osservare le disposizioni legislative e il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 31 – Codici etici

1. ATM si impegna a rispettare il "Codice di Comportamento" dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il gestore dichiara di aver preso conoscenza.
2. In caso di violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di ATM in quanto società *in house*. Tuttavia, ATM su richiesta dell'amministrazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi.
2. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di ATM in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, il Comune, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto non potendo ATM opporsi a tali verifiche.

Art. 33 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali afferenti all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di ATM;
 - esigenze connesse alla sicurezza nella gestione dei servizi.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da ATM in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
3. Titolare del trattamento dei dati personali è ATM, con sede in _____ alla _____ Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è ……, domiciliato per la carica in ____, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato GDPR.
4. L'ente affidante si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a ATM per le finalità sopra indicate.

Art. 34 – Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

1. L'amministrazione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. ATM si impegna ad individuare ed adottare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 35 – Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. L'ente affidante si impegna ad istituire un tavolo di lavoro con il gestore per le finalità previste al precedente comma, a cui potranno partecipare altri soggetti proposti dalle Parti.

Art. 36 – Norme fiscali e Spese contrattuali

1. Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA.

Art. 37 – Altre disposizioni

1. Prima dell'avvio del servizio, ATM deve presentare la seguente documentazione:
 - dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
 - copia degli attestati delle polizze assicurative di cui al presente contratto;
 - eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.

Articolo 38 – Disposizioni finali

1. Il Contratto prevede la sottoposizione del gestore ad obblighi di servizio pubblico in conformità alla normativa vigente, pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice civile.

Allegati al presente Contratto:

1) Programma di esercizio;
2) Condizioni minime di qualità;
3) Matrice dei rischi;
4) Beni essenziali e funzionali – servizio tram;
5) Beni essenziali e funzionali – servizio su gomma;
6) Aree di sosta;
7) Aree di custodia;
8) Aree Z.T.L;
9) Piano economico finanziario simulato (PEFs);
10) Obiettivi di efficienza ed efficacia;
11) Piano di Accesso al Dato;
12) Tariffe servizio di rimozione;
13) Tariffe TPL;
14) Tariffe servizio di sosta.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.